

Collana di
CONTABILITÀ D'IMPRESA

8

ALBERTO QUAGLI

BILANCIO DI ESERCIZIO E PRINCIPI CONTABILI

Undicesima edizione



G. Giappichelli Editore

Collana di
CONTABILITÀ D'IMPRESA

8

Collana di CONTABILITÀ D'IMPRESA

1. LUCIANO MARCHI (a cura di), *Introduzione alla contabilità d'impresa. Obiettivi, oggetto e strumenti di rilevazione. Settima edizione.*
2. LUCIANO MARCHI - STEFANO MARASCA (a cura di), *Contabilità di impresa e valori di bilancio. Settima edizione.*
3. VALERIO ANTONELLI (a cura di), *Complementi di contabilità d'impresa. Rilevazioni di particolari classi di operazioni.*
4. VALERIO ANTONELLI (a cura di), *Aspetti normativi della contabilità d'impresa* (di prossima pubblicazione).
5. ALBERTO QUAGLI, *Bilancio di esercizio e principi contabili. Ottava edizione.*
6. RAFFAELE D'ALESSIO, *Sistema Computerizzato per l'Apprendimento dei Circuiti e della Contabilità (S.C.A.C.CO.).*
7. ALBERTO QUAGLI, GABRIELE D'ALAURO, FABIO TIOZZO, *Dal bilancio d'esercizio alle dichiarazioni tributarie. Seconda edizione.*
8. ALBERTO QUAGLI, *Bilancio di esercizio e principi contabili. Undicesima edizione.*
9. ALBERTO QUAGLI, *Gli standard dello IASB nel sistema contabile italiano. Seconda edizione.*
10. ALBERTO QUAGLI, FRANCESCO AVALLONE, GABRIELE D'ALAURO, *Risultato aziendale e dichiarazioni fiscali. Seconda edizione.*

ALBERTO QUAGLI

BILANCIO DI ESERCIZIO E PRINCIPI CONTABILI

Undicesima edizione



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0024-2


Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (TO)

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

*a Vittorio ed Eleonora,
per tutte le soddisfazioni che mi hanno regalato*



Premessa

Il libro, giunto alla undicesima edizione, è basato sull'analisi della legge civile in materia di bilancio di esercizio e dei principi contabili nazionali dell'Organismo Italiano di Contabilità, in qualità di regole interpretative e integrative delle norme del Codice Civile, applicabili alle imprese industriali, commerciali e di servizi. Il volume non affronta le questioni tipiche del bilancio consolidato, dei bilanci straordinari e intermedi, dei bilanci per settori di attività per i quali esistono norme specifiche (per es. bancari, assicurativi), delle regole fiscali in materia di redditi imponibile e delle problematiche connesse ai controlli operati sul bilancio dai vari organi sociali. Quali novità principali di questa edizione si segnala una sintesi della bozza del nuovo OIC 34 sui ricavi e l'aggiornamento del capitolo dedicato all'impatto delle normative emergenziali indotte dalla pandemia COVID 19.

Dopo i primi due capitoli, dedicati al ruolo e ai postulati del bilancio ed agli schemi formali dei prospetti previsti dalla legge, l'articolazione del volume è sostanzialmente basata sulle classi di voci dello schema di Stato Patrimoniale, discusse nella loro problematiche di classificazione, valutazione ed esposizione in bilancio. In ogni capitolo è inizialmente descritta la classificazione delle voci di Stato Patrimoniale fornita dal Codice Civile e i connessi riflessi nel Conto Economico. Segue quindi l'esame delle problematiche valutative e di collocazione in bilancio delle voci scaturenti dai giudizi di fine periodo.

I riferimenti normativi sono aggiornati a dicembre 2022.

Durante la trattazione ho cercato di tener presente quale principale destinatario di queste pagine, perlomeno nelle mie intenzioni, lo studente universitario dei corsi di Ragioneria, che ha già superato il corso di Economia aziendale, nel quale sono state fornite le prime nozioni logiche sul bilancio di esercizio. In questo volume pertanto l'accento cade principalmente sulle problematiche di applicazione delle regole di valutazione e di classificazione imposte dal sistema di regole contabili italiane, date dal Codice Civile e dai principi contabili dell'OIC. Salvo alcune esemplificazioni per i casi meno immediati, ho evitato di presentare le rilevazioni in partita doppia, rinviando per il loro studio ad altri testi.

Al tempo stesso, ho cercato di tener presente che la sempre maggiore compressione dei corsi universitari richiede anche un notevole grado di sintesi, durante le lezioni e

nella stesura dei testi. Spero di esserci riuscito, magari a scapito dello sviluppo più articolato di alcune parti più «interessanti» per lo studioso ma che esorbitano dalla concreta possibilità di essere trattate in un corso dei primi anni. Va peraltro detto che la crescente sofisticazione del quadro normativo rende sempre più difficile questa ricerca di semplificazione. Per cercare comunque di fornire il dovuto approfondimento sulle questioni «più complicate», ho inserito numerosi box contenenti l'analisi di specifiche problematiche applicative.

Questo volume è dedicato agli studenti del corso di Ragioneria generale dell'Università di Genova, Dipartimento di Economia, dai quali ho ricevuto numerosi stimoli per la redazione ed ai quali mi rivolgo in cerca di ulteriori miglioramenti. Leggere un bilancio e scoprire con esso la gestione aziendale che ne sta alla base è un passaggio decisivo per comprendere il moderno funzionamento delle aziende nel sistema economico. Spero che questa capacità continui ad essere pazientemente sviluppata anche al di là del corso universitario: è troppo importante per capire il mondo in cui viviamo.

Per i loro suggerimenti ringrazio i colleghi che nel corso degli anni hanno adottato questo libro nei loro corsi.

Un ringraziamento particolare, poi, mi sento di rivolgerlo ai miei Maestri, il compianto Prof. Umberto Bertini ed il Prof. Luciano Marchi, ringraziandoli per la formazione economico-aziendale impartitami.

Un caro ricordo infine è rivolto a due professori cui debbo buona parte della mia passione per questa materia quando ero ai primi due anni di Università: il Prof. Renzo Corticelli, che mi ha dato i primi schemi logici della Ragioneria e il Prof. Carlo Caramiello, che mi ha insegnato a «far parlare» i bilanci.

ALBERTO QUAGLI
alberto.quagli@economia.unige.it

Università di Genova, dicembre 2022

Ruolo e postulati del bilancio di esercizio

SOMMARIO: 1.1. Bilancio come sintesi contabile e bilancio come «pacchetto» informativo. – 1.2. Le funzioni del bilancio. – 1.3. I principi contabili come regole del bilancio: uno sguardo d'assieme al quadro normativo. – 1.4. I postulati del bilancio di esercizio secondo il Codice Civile (artt. 2423-2423 *bis*). – 1.4.1. La struttura del bilancio (art. 2423, primo comma). – 1.4.2. La clausola generale del bilancio (art. 2423, secondo comma). – 1.4.3. I postulati di bilancio dell'art. 2423 *bis*. – 1.5. I postulati del bilancio di esercizio secondo i principi contabili dell'OIC. – 1.6. Una sintesi dei postulati del bilancio di esercizio. – 1.7. I criteri basilari di valutazione, costo e *fair value*, e le finalità del bilancio.

1.1. Bilancio come sintesi contabile e bilancio come «pacchetto» informativo

Il bilancio di esercizio rappresenta da tempo uno dei temi principali della ragioneria, per la centralità che occupa nell'intero sistema delle rilevazioni aziendali. Esso costituisce un modello, ossia una rappresentazione semplificata, della dinamica gestionale e dei relativi valori economico finanziari, verificatisi nell'esercizio trascorso, pur racchiudendo al suo interno elementi determinati sulla base di prospettive future.

È necessario precisare fin da subito che il bilancio di esercizio può essere inteso con due accezioni leggermente diverse.

Il primo significato, più ampio e comprensivo del secondo, intende il bilancio di esercizio come il sistema di dati elaborati ogni esercizio amministrativo, raccolti in un unico «package» informativo, volto nel suo complesso a illustrare lo svolgimento della vita aziendale. In questo senso entro il bilancio possono essere sintetizzate grandezze diverse, ottenute con logiche di determinazione sensibilmente differenti, ma il cui scopo comune sia quello di informare sugli esiti dell'esercizio appena concluso.

La seconda accezione, più tradizionale, vede il bilancio come la sintesi di periodo del sistema di contabilità generale, fondata sull'impiego del conto come strumento elementare di rilevazione della evoluzione di singole grandezze relative alla dinamica finanziaria ed economica dell'azienda. Della contabilità generale il bilancio rappresenta una sintesi, scandita per periodi discreti (i singoli esercizi amministrativi).

Questo legame con la contabilità comporta che il bilancio ne acquisisca le stesse potenzialità e gli stessi limiti come strumento di rilevazione della gestione aziendale. *In primis*, il suo prevalente riferimento a valori monetari costituisce una enorme potenzialità per interpretare l'evoluzione aziendale (possibilità di comparare fatti diversi della gestione come acquisti, finanziamenti, rimanenze di magazzino, ecc.) e di elevarne a sintesi le risultanze, ma ne rappresenta al tempo stesso il limite principale, in quanto molti aspetti della gestione non sono esprimibili in termini monetari, se non con rilevanti incertezze. Per cui la rappresentazione fornita dal bilancio è inevitabilmente parziale. Ciò nonostante, essa permette di comprendere l'evoluzione del profilo reddituale, finanziario e patrimoniale avvenuta nell'esercizio offrendone una sintesi. È tramite il bilancio di esercizio che si è in grado di determinare il reddito di esercizio. Per cui, nel momento in cui si ritiene che il durevole raggiungimento di un risultato economico positivo rappresenti il fine dell'azienda o, quantomeno, la basilare condizione di esistenza della combinazione produttiva¹, si può affermare che grazie al bilancio si può tentare di valutare se l'azienda sia indirizzata verso il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita (o della sua condizione di durevole esistenza). In questa concezione il bilancio assurge così al ruolo di strumento informativo essenziale per la gestione aziendale.

Laddove si ritenga che il fine dell'azienda consista nel raggiungimento di altre grandezze (es. creazione del valore, Guatri, 1991), si possono ritenere necessari altri e complementari strumenti di rilevazione, anche diversi dai dati derivanti dal complessivo sistema contabile aziendale. Le risultanze di queste più recenti grandezze gestionali possono comunque essere rappresentate nel pacchetto informativo che costituisce il bilancio inteso secondo la prima accezione precedentemente introdotta.

In altre parole, mentre nell'accezione tradizionale il bilancio di esercizio rappresentava un'estensione terminale del sistema contabile, finalizzato a mostrare il reddito della gestione trascorsa, rimanendo così soggetto alla logica contabile adottata nelle rilevazioni compiute durante l'esercizio, nel secondo significato, quello del «pacchetto» informativo, il bilancio rappresenta non solo la sintesi del sistema contabile, ma anche di altri dati, ottenuti con logiche di calcolo diverse e certe volte alternative, riguardanti un numero ancora più ampio di aspetti, di profili conoscitivi della gestione aziendale, al fine di favorire un apprezzamento più completo e più esteso della gestione stessa da parte del lettore.

Il passaggio dalla accezione tradizionale a quella più ampia del «pacchetto» informativo non è stato immediato, ma si è verificato in modo graduale, dipendendo dalla lenta evoluzione delle cosiddette «funzioni» attribuite al bilancio stesso: la funzione del bilancio come rendiconto, quella di strumento interno di controllo per giungere alla funzione informativa verso l'esterno.

¹ Sul concetto di equilibrio economico e sulla sua definizione come scopo o condizione durevole di esistenza dell'azienda, si leggano le fondamentali considerazioni di Giannessi, (1971, pp. 28-58); Amaduzzi, (1976, pp. 32-64 e 74); Bertini (1990, pp. 44-47); Corticelli (1979, pp. 83-117), Ferraris Franceschi (1985, pp. 115-123); Cavalieri (1995, pp. 58-66).

1.2. *Le funzioni del bilancio*

Fin dagli albori della ragioneria (Melis, 1950; Ceccherelli, 1961) il bilancio di esercizio ha ricoperto la funzione di mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale (Zappa, 1951, p. 278). Solo se il bilancio evidenzia un risultato economico positivo i proprietari possono prelevare una quota di utili quale remunerazione della disponibilità di capitali precedentemente fornita. Senza la redazione del bilancio, qualsiasi prelievo di capitali operato dai proprietari potrebbe sfociare in una privazione dei mezzi aziendali che erano stati ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività, ledendo quindi il principio dell'integrità del capitale. Questa è una funzione universale del bilancio di esercizio, alla quale si associa anche l'uso di questo documento quale base per stabilire le imposte gravanti sul reddito prodotto dall'azienda.

Ma a tale funzione universale se ne associano altre.

Bilancio come rendiconto

Seguendo l'ordine temporale con il quale sono state sviluppate (Poli, 1971), la prima funzione è quella del «rendiconto», nel senso che il bilancio è stato utilizzato come strumento informativo per permettere ai proprietari dell'azienda (per conto dei quali l'attività si svolge) di valutare l'operato degli amministratori, cioè di coloro che concretamente dirigono l'azienda impegnandosi con l'attività quotidiana di governo e di decidere circa la destinazione del reddito di periodo.

Anziché valutare singolarmente le molteplici decisioni prese durante l'esercizio, ai proprietari il bilancio serviva per valutare la sintesi dell'operato degli amministratori, e la sintesi concerneva proprio la determinazione della variazione della ricchezza da loro conferita a seguito delle operazioni aziendali (il reddito di esercizio). In relazione al raggiungimento degli obiettivi reddituali, i proprietari potevano decidere il rinnovo del mandato di amministrazione o la sua cessazione, sostituendo gli amministratori esistenti con altri ritenuti più capaci. Insomma, gli amministratori, redigendo il bilancio, *rendono il conto* del loro operato (*redde rationem*) ai proprietari. Questa funzione del bilancio di esercizio non ha perso smalto nel corso dei secoli. Ancor oggi essa assume un'importanza fondamentale, in tutti quei casi ove i soggetti amministratori della società siano distinti dai proprietari, fenomeno tipico del modello della *public company* di matrice anglosassone, contesto nel quale tale funzione è più nota con il nome di *stewardship function*. Se ci pensiamo, tutte le volte che leggiamo che uno o più amministratori si dimettono a seguito della presentazione all'assemblea dei soci di risultati reddituali inferiori alle attese, ci troviamo di fronte ad esempi di assolvimento da parte del bilancio del suo ruolo di rendiconto dell'amministrazione aziendale.

Questa “resa di conto” evidenzia anche se è stato generato o meno un incremento di ricchezza nel periodo rispetto alla dotazione iniziale di capitale e consente così ai proprietari di decidere se prelevare o meno dalla gestione il reddito così determinato.

In questa prospettiva gli utenti del bilancio consistono essenzialmente nei proprietari.

Bilancio come strumento interno di controllo

Ma il bilancio, proprio in quanto sintesi della gestione ed espressione della capacità dell'azienda di creare ricchezza, possiede un contenuto conoscitivo importante anche per gli stessi amministratori e per tutti i soggetti che partecipano alle decisioni aziendali. Dalla interpretazione del bilancio emergono giudizi sulla situazione finanziaria ed economica in grado di illuminare le scelte future. Anzi, spesso il modello di bilancio è usato non solo per interpretare la dinamica passata ma anche per prospettare possibili evoluzioni future, divenendo quindi un fondamentale strumento di simulazione economico-finanziaria. Da tali brevi cenni appare subito evidente la funzione del bilancio come *strumento di controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione aziendale* a vantaggio dei decisori interni (Ceccherelli, 1961; Marchi, 1995). Nel sistema di controllo di gestione, in effetti, il bilancio occupa un posto centrale per la sua capacità di sintetizzare in termini monetari l'andamento della gestione. In chiave analitica saranno poi necessari ulteriori strumenti, dalla contabilità dei costi di produzione a parametri di misura della qualità e della soddisfazione della clientela, ma resta fermo il bisogno della direzione di disporre di indicatori di massima sintesi (reddito, posizione finanziaria netta, ecc.) che solo il bilancio di esercizio può fornire. Questa seconda finalità ha gradualmente accresciuto la sua funzione nel tempo quanto più complessa è divenuta la gestione aziendale e, quindi, tanto più è stata avvertita la necessità di impiegare uno strumento di controllo in grado di rappresentare la gestione nel suo complesso, senza disperdersi fin da subito in una *congèrie* di dettagli.

Bilancio come pacchetto informativo per lettori esterni

In funzione poi del crescente peso delle aziende nel condizionare la vita dell'intera società, raccogliendo risparmio tra i privati cittadini, creando o distruggendo posti di lavoro, consumando risorse ambientali, la gamma di soggetti interessati alle sorti delle aziende si è ampliata. Non più soltanto soggetti interni (proprietari o decisori interni quali gli amministratori), ma pure soggetti esterni (*in primis* finanziatori non aventi finalità di controllo ma di puro investimento, ma anche clienti e fornitori, dipendenti e associazioni di consumatori) aventi un interesse verso le sorti dell'azienda in quanto dal comportamento di quest'ultima dipende o meno il soddisfacimento dei personali interessi (capacità di garantire rendimenti futuri per gli investitori, capacità di mantenere e tutelare l'occupazione per i dipendenti, di salvaguardare l'ambiente per le associazioni ambientaliste, di garantire prodotti di qualità rispettando le condizioni contrattuali per i clienti, ecc.). Tutti hanno interesse affinché l'azienda continui a vivere e, possibilmente, a prosperare.

Questi soggetti, ormai noti come *stakeholder*, necessitano di informazioni per valutare la capacità dell'azienda di garantire il soddisfacimento dei propri interessi e quale migliore strumento informativo di sintesi potrebbe servire se non il bilancio di esercizio? Questo documento (o meglio, questo pacchetto informativo), come più volte ripetuto, fornisce una visione dello stato di salute aziendale e tutti i soggetti richiedono in primo luogo la valutazione di sintesi della capacità dell'azienda di mantenersi in equilibrio economico, durevole condizione di esistenza delle aziende. Ovviamente in fun-

zione della tipologia di *stakeholder*, il bilancio tradizionalmente inteso, come prospetti contabili di Stato Patrimoniale e Conto Economico e Rendiconto Finanziario, non soddisfa interamente le esigenze informative. Ad esempio, le associazioni ecologiste saranno maggiormente interessate a valutare la capacità delle aziende di svolgere la propria attività riducendo l'impatto ambientale delle proprie produzioni e richiederanno pertanto informazioni specifiche in questo senso, che saranno esaudite solo con la compilazione di un apposito prospetto (il bilancio ambientale²). Analogamente, gli investitori che richiedono informazioni sulle condizioni future di concorrenzialità aziendale, necessiteranno di informazioni prevalentemente concernenti la dinamica futura dei vantaggi competitivi (progetti innovativi, attività di ricerca, ecc.)³.

Anche in questo caso i dati contabili non saranno sufficienti a soddisfare tali esigenze e l'azienda dovrà pertanto fornire informazioni *ad hoc*, anche di natura non monetaria. Tali informazioni (politica ambientale, politica di ricerca e sviluppo, creazione di risorse immateriali⁴), potranno però essere inserite nel pacchetto informativo centrato sul bilancio di esercizio (il concetto di bilancio più esteso al quale ci riferivamo nel primo paragrafo), il quale, pertanto, oltre al nucleo di dati contabili relativi alla sintesi della dinamica trascorsa dei valori economici-finanziari, conterrà una serie di informazioni più analitiche oppure concernenti ambiti specifici, di provenienza contabile e non, in grado di soddisfare una parte rilevante dei fabbisogni conoscitivi dei vari *stakeholder*.

Questa funzione informativa del bilancio che giustifica il passaggio dalla tradizionale nozione contabile del bilancio di esercizio a quella di «pacchetto informativo» di sintesi della gestione aziendale oggi rappresenta il profilo più dibattuto del bilancio di esercizio e sarà tanto più rilevante quanto più le aziende saranno meno «affari privati» da discutersi tra un ristretto gruppo di soggetti (*in primis* proprietari e amministratori), spesso legati da vincoli familiari, ma assumeranno una funzione sociale di rilievo, in grado di condizionare molteplici aspetti della vita di intere collettività, agendo come collettori di risparmi, come fonti di occupazione, ecc. Sempre più questa funzione informativa in senso ampio è sintetizzata dal termine «annual report».

In questa terza funzione, gli utenti privilegiati del bilancio saranno allora soggetti esterni, il «pubblico», inteso come qualunque soggetto interessato alle sorti della combinazione produttiva. A conferma di ciò, l'OIC 11 stabilisce che «destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori».

² Sul bilancio sociale e sul bilancio ambientale rinviamo a: Miolo Vitali, 1978; Maticena, 1980; Bandetini, 1981; Cavalieri, 1981; Vermiglio, 1984; Bartolemeo-Malaman-Pavan-Sanmarco, 1995; Rusconi, 1996.

³ La funzione informativa del bilancio per l'esterno è stata oggetto di numerose analisi. Si consigliano le seguenti letture: Amaduzzi, 1949; Cattaneo, 1965; Amodeo, 1969; Viganò, 1973; Provasoli, 1974; Dezzani, 1974; Capaldo, 1975; Catturi, 1984; Passaponti, 1990; Avi, 1990; Salvioni, 1992; Maticena, 1993; Ranalli, 1994; Terzani, 1995; Di Toro-Ianniello, 1996; Marasca, 1999.

⁴ Per quanto riguarda l'arricchimento informativo del bilancio in relazione alle attese degli utenti, si leggano: Aicpa, 1992 e 1994; Lev, 1992; Eccles-Mavrinac, 1995; Aimr, 1995; Eccles-Lupone, 1998. In particolare, per le misure volte a rappresentare la gestione degli *intangibles*, si rinvia a: Roos-Roos, 1997; Sveiby, 1998; Edvinsson-Malone, 1997; Ferrando-Garelli, 2000.

Gli schemi di bilancio

SOMMARIO: 2.1. Lo Stato Patrimoniale. – 2.1.1. Gli elementi dello Stato Patrimoniale. – 2.1.2. Lo schema generale di classificazione, le macroclassi ed il loro contenuto. – 2.1.3. Le possibilità di modifica delle voci previste dallo schema civilistico. – 2.2. Il Conto Economico. – 2.2.1. Gli elementi del Conto Economico. – 2.2.2. Lo schema generale di classificazione, le macroclassi ed il loro contenuto. – 2.3. Il rendiconto finanziario: l’OIC 10. – 2.4. Le funzioni della Nota Integrativa. – 2.5. Il bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese. – 2.5.1. Il bilancio in forma abbreviata. – 2.5.2. Il bilancio delle micro-imprese. – 2.6. La Relazione sulla Gestione. – 2.7. La relazione «non finanziaria» sulla gestione.

Il bilancio di esercizio secondo l’attuale normativa italiana (art. 2423, 1° comma), si compone di quattro documenti: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa. Non facente parte formale del bilancio ma ad esso allegata, è la Relazione sulla Gestione, fondamentale documento nel quale gli amministratori spiegano in forma più discorsiva la gestione trascorsa e le prospettive future (art. 2428).

Nel prosieguo esamineremo nell’ordine: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto finanziario, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione.

2.1. Lo Stato Patrimoniale

2.1.1. Gli elementi dello Stato Patrimoniale

Il Codice Civile non si sofferma a descrivere quali debbano essere i requisiti generali per inserire un certo elemento nello Stato Patrimoniale. Come anticipato, il nostro legislatore si limita a descrivere gli schemi di classificazione, rinviando implicitamente, per l’esame dei caratteri generali degli elementi patrimoniali, alla teoria economico-aziendale italiana. Anche i principi contabili dell’OIC usano lo stesso atteggiamento.

In assenza di tali riferimenti, sembra opportuno considerare il *Framework* dello IASB che fornisce considerazioni molto interessanti sui concetti di attività e di passi-

vità. Il Framework è infatti il documento che si prefigge lo scopo di fornire i postulati, le definizioni principali e gli assunti di base, così come ogni sistema contabile sistematico-deduttivo dovrebbe fare. Secondo il *framework* dello IASB le attività sono:

1. risorse economiche presenti dalle quali possano fluire benefici economici;
2. controllate dall'azienda come risultato attuale di operazioni svolte in passato.

Questa definizione è interessante perché, anzitutto, svincola l'iscrivibilità in Stato Patrimoniale dalla proprietà giuridica. È sufficiente che l'azienda abbia il *controllo* di tali risorse. Un segreto industriale non coperto da brevetto, un bene posseduto in leasing finanziario non sono oggetto di diritti di proprietà, ma sono comunque elementi che l'azienda controlla assumendone i rischi che impiega nelle produzioni e dai quali discenderanno ricavi. In quanto tali possono essere inseriti nello Stato Patrimoniale.

Il risultato di operazioni svolte in passato giustifica la non iscrizione di elementi che avranno manifestazione in futuro, come impegni di acquisto di beni. Inoltre, non necessariamente l'operazione compiuta in passato ha richiesto un costo di acquisizione. Un bene proveniente da una donazione soddisfa comunque i requisiti suddetti pur non avendo comportato alcuna spesa.

L'attesa di benefici può essere ben compresa se si pensa all'affermazione precedente secondo la quale gli elementi patrimoniali devono rappresentare condizioni utili per l'ottenimento di futuri ricavi. Il concetto di beneficio economico però è più ampio. Un elemento può essere attività patrimoniale in quanto contribuisce a diminuire i costi, come nel caso di un *know-how* specifico (controllato dall'azienda) per la riduzione degli scarti di lavorazione. In generale il beneficio economico può essere inteso come contributo all'ottenimento di redditi futuri. Ovviamente non si può che parlare di probabilità di benefici economici, riservando il futuro eventi che possono mutare anche sensibilmente il quadro originario. La probabilità deve essere valutata nel momento in cui il bilancio viene redatto. Se tuttavia questo beneficio economico non è misurabile in modo attendibile, ma è soggetto ad incertezze notevoli, allora l'elemento non potrà essere iscritto nello Stato Patrimoniale.

Con la stessa logica, le passività sono:

1. obbligazioni al cui adempimento l'impresa non si può sottrarre;
2. risultato attuale di operazioni svolte in passato e dalle quali sono attese fuoriuscite di risorse che darebbero, se mantenute in azienda, futuri benefici economici.

Il concetto di obbligazione va inteso come impegno assunto ad adottare un certo comportamento, derivante da leggi, contratti, ma anche da autonoma decisione resa pubblica, come nel caso in cui l'azienda stabilisca la politica di rimborsare i clienti non soddisfatti e la porti a conoscenza del mercato di sbocco.

Anche in questo caso, l'essere il risultato di operazioni svolte in passato giustifica la non iscrizione di elementi che avranno manifestazione in futuro. In questo senso, la semplice intenzione di acquistare beni non dà origine ad una passività.

La passività inoltre implica un probabile sacrificio futuro, connesso alla privazione

di beni (denaro o altri beni) che, se mantenuti in azienda, determinerebbero benefici economici nel senso sopra definito. Alle passività si possono estendere le stesse considerazioni svolte per le attività in merito al concetto di probabilità del sacrificio economico e di attendibilità della misurazione relativa.

Il patrimonio netto, secondo il *Framework*, rappresenta il risultato della differenza tra attività e passività. Questa «residualità» del concetto, non soddisfa molto. Il patrimonio netto poteva, ad esempio, essere definito come l'insieme delle risorse riconducibili ai proprietari, i quali possono decidere di prelevarle dall'azienda, osservando gli specifici vincoli posti dalla legge.

L'impostazione dello IASB ove si definiscono prima le attività e le passività e quindi, come loro variazioni nette, i ricavi e i costi, è esattamente l'opposto della tipica logica economico-aziendale italiana dove attività e passività sono viste in chiave residuale come rimanenze attive e passive della gestione aziendale, derivanti da costi e ricavi misurati da variazioni numerarie.

2.1.2. Lo schema generale di classificazione, le macroclassi ed il loro contenuto

L'art. 2423 *ter*, 1° comma, stabilisce che «salvo le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività [come ad esempio per le aziende bancarie ed assicurative] nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425». Un obbligo analogo invece non è posto per il rendiconto finanziario non avendo il Codice previsto uno schema dettagliato per tale prospetto.

Questa norma significa che le strutture degli schemi dei prospetti contabili componenti il bilancio sono obbligatorie, rigide, non modificabili da parte degli amministratori, salvo le possibilità concesse dai successivi commi dell'art. 2423 *ter*, più avanti esaminati e le eventuali deroghe operate per rispondere ai postulati generali di cui al precedente capitolo (veridicità, correttezza, chiarezza, rilevanza). La rigidità degli schemi formali risulta in effetti come logica conseguenza dal postulato della comparabilità dei bilanci. La possibilità di confrontare bilanci di esercizi diversi e di diverse aziende risiede anche nella uguaglianza delle forme espositive.

Iniziamo dallo Stato Patrimoniale.

L'art. 2424 distingue anzitutto due sezioni contrapposte, l'attivo e il passivo. Per ciascuna sezione vi sono tre livelli di articolazione della struttura: il primo livello è contrassegnato da lettere maiuscole, il secondo livello è rappresentato da numeri romani ed il terzo livello da numeri arabi. Un quarto livello, contrassegnato da lettere minuscole, è presente solo per alcune voci. La tabella seguente schematizza il primo livello, quello delle lettere maiuscole.

ATTIVO	PASSIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	A) Patrimonio netto
B) Immobilizzazioni	B) Fondi per rischi e oneri
C) Attivo circolante	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Ratei e Risconti	D) Debiti
	E) Ratei e risconti

Per quanto riguarda l'attivo, la classe A) è molto particolare e consiste sostanzialmente nell'unica voce dei crediti verso soci derivanti da sottoscrizioni di nuove quote di capitale (in fase di costituzione iniziale o di aumento successivo) per le quali non è stato ancora effettuato il conferimento. Sappiamo infatti che, nelle società di capitali, il versamento immediato degli importi sottoscritti è obbligatorio per i conferimenti diversi dal denaro e per il 25% dei conferimenti in denaro (art. 2329 c.c.). I rimanenti conferimenti da effettuarsi in forma liquida possono essere liberati solo in un secondo momento dopo che gli amministratori li avranno «richiamati». Nelle società di persone, addirittura non vi sono regole per il conferimento e quindi il credito potrebbe anche essere di importo maggiore. Quindi, finché il conferimento non è effettuato, il relativo credito deve essere esposto nella classe A, salvo indicare separatamente la parte già richiamata (ma non ancora versata), in quanto è da presumere che l'avvenuto richiamo renda il credito stesso «a breve termine», mentre sulla parte non richiamata il Codice Civile non pone alcun termine. Il motivo per il quale il codice richiede una così distinta evidenza dei crediti verso i soci per versamenti ancora da effettuare risiede nel fatto che tali crediti sono nella sostanza «capitale sociale non versato», e quindi, nel nostro sistema giuridico, il mancato versamento comporta una riduzione delle garanzie patrimoniali nei confronti di terzi per le obbligazioni sociali, tanto che alcuni Autori proponevano, in sede di attuazione della IV direttiva CEE, di portare tali crediti a diretta rettifica dell'importo del capitale sociale compreso nella classe A) del passivo, come permesso dalla norma europea.

Le classi B) e C) dell'attivo sono le più importanti: le immobilizzazioni e l'attivo circolante. Il codice afferma all'art. 2424 *bis*, 1° comma, che «gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni», lasciando intendere che in caso di utilizzo non durevole l'elemento attivo patrimoniale andrà nella classe C), attivo circolante. Dunque, in sostanza, per quanto riguarda il criterio generale di classificazione dell'attivo, il nostro legislatore opta per una classificazione fondata non sulla natura tecnica del bene (a cosa *può* essere adibito, tenuto conto delle proprie caratteristiche), quanto sulla sua destinazione in azienda decisa dagli amministratori, intendendo con essa la diversa funzione che i componenti del patrimonio assumono effettivamente in relazione allo svolgimento dei processi produttivi (destinazione

durevole o meno). Ad esempio, un macchinario, tecnicamente utilizzabile ancora a lungo ma per il quale si sia decisa la vendita, deve essere collocato nell'attivo circolante, in quanto di utilizzo effettivo non durevole. Il Codice non precisa un limite temporale per qualificare quanto deve essere «durevole» l'uso di un certo elemento per collocarlo tra le immobilizzazioni, ma si può intendere che convenzionalmente il termine sia dato dalla fine del prossimo esercizio. Per cui dovranno essere inseriti tra le immobilizzazioni quegli elementi che si prevede di utilizzare in azienda anche oltre il termine dell'esercizio successivo. Andranno nell'attivo circolante gli altri.

Con questo criterio generale, si potrebbe quindi pensare che un credito verso clienti scadente oltre l'anno, per destinazione è da considerarsi durevole e quindi da iscriversi tra le immobilizzazioni. Invece non è così. Il codice, nella fattispecie, prescrive che i crediti verso clienti (che derivano principalmente da ricavi di vendita) vadano tutti inseriti nell'attivo circolante, mentre i crediti di finanziamento, derivanti da prestiti, debbano essere inseriti tra le immobilizzazioni, anche se la loro scadenza è a breve termine. Per cui il criterio generale, la destinazione durevole, è applicato solo in parte. Vi sono alcune rilevanti eccezioni (la principale è quella dei crediti suddetti) che derogano questa regola.

Per il passivo, la classificazione principale consiste nella *natura* delle fonti di finanziamento (mezzi propri o di terzi, *in primis*), anche se appaiono evidenziate a sé le classi relative ai fondi, la cui distinta menzione dipende probabilmente dalla incertezza in merito alla determinazione di uscite o perdite future. Appare peculiare comunque la separata enucleazione del TFR, unica voce ad essere compresa nella classe C del passivo.

I ratei ed i risconti, sia attivi sia passivi, sono invece enucleati assieme in apposite classi, la D) dell'attivo e la E) del passivo. Se da una parte la tradizione contabile ha sempre considerato i due elementi come simili per certi caratteri (sono infatti entrambi conti transitori che sorgono a fine esercizio in occasione delle scritture di assestamento; entrambi dipendono dal fatto che un costo o un ricavo sono in parte di competenza dell'esercizio in chiusura e per il resto di competenza di esercizi futuri e che tale costo o ricavo matura in base al decorso del tempo fisico), dall'altra parte la natura dei valori è diametralmente opposta. I ratei sono valori numerari presunti e come tali sono assimilabili ai crediti (se attivi) o ai debiti (se passivi) distaccandosene per la non ancora avvenuta esigibilità. I risconti sono invece costi sospesi (se attivi) o ricavi sospesi (se passivi) e non hanno niente a che vedere con futuri movimenti di denaro, in quanto la manifestazione finanziaria è già avvenuta in passato.

Per favorire la chiarezza, inoltre, l'art. 2424, 2° comma, prevede che qualora un elemento possa ricadere sotto più voci dello schema, in Nota Integrativa devono essere riportate anche le altre voci sotto le quali l'elemento poteva essere inserito, sempre che ciò sia necessario alla comprensione del bilancio. Potrebbe essere questo il caso di un debito verso fornitori rappresentato da una cambiale passiva, il quale potrebbe essere inserito nel passivo tanto nella voce D.7 quanto nella voce D.8. In questi casi si tratta di dare preferenza alla collocazione dotata di maggior contenuto informativo, in ossequio alla clausola generale del «quadro fedele».

Va rilevato che la classificazione dell'attivo e del passivo non è basata sul *criterio fi-*

nanziario, secondo il quale le diverse poste sono distinte in funzione del tempo necessario a generare liquidità (per le attività) o ad assorbirla (per le passività). Nella struttura dello Stato Patrimoniale civilistico il criterio finanziario è solo parzialmente soddisfatto con alcune specificazioni previste dall'art. 2424 (per i crediti compresi nell'attivo circolante e i debiti, distinguendo la parte liquidabile oltre l'esercizio successivo; per i crediti immobilizzati, distinguendo la parte esigibile entro l'esercizio successivo). Nella prassi un credito di qualsiasi natura esigibile tra più di un esercizio è da considerarsi immobilizzato, come pure la parte di un mutuo pluriennale da rimborsare entro l'esercizio successivo integra gli estremi di una passività corrente, mentre per il Codice Civile i crediti di finanziamento sono comunque inseriti tra le immobilizzazioni anche se a breve termine ed i crediti commerciali sono comunque inseriti nell'attivo circolante anche se a lungo termine. La struttura dello Stato Patrimoniale descritta dal Codice Civile, pertanto, non consente una piena comprensione della situazione finanziaria aziendale, la quale però, grazie alle informazioni suppletive (evidenza della parte liquidabile oltre l'esercizio successivo per i crediti compresi nell'attivo circolante e per i debiti commerciali e della parte esigibile entro l'esercizio per i crediti immobilizzati), può essere comunque operata e favorisce decisamente la preparazione del rendiconto finanziario.

Entrando nel merito delle singole classi, osserviamo che la classe delle immobilizzazioni comprende tre sottoclassi, le immobilizzazioni immateriali (I), le immobilizzazioni materiali (II) e le immobilizzazioni finanziarie (III), mentre l'attivo circolante comprende quattro classi: le rimanenze di magazzino (I), i crediti (II), le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) e le disponibilità liquide (IV). Si percepisce quindi la volontà di introdurre nello schema il criterio della liquidità crescente (dalle poste più distanti temporalmente dalla trasformazione in denaro, le immobilizzazioni, fino al denaro liquido).

Il passivo, invece, piuttosto stranamente, prevede per i mezzi propri una serie di distinzioni di secondo livello senza che al loro interno vi siano ulteriori specificazioni sotto forma di numeri arabi, diversamente dalla classe dei fondi e dei debiti, per le quali vale l'opposto: nessuna distinzione di secondo livello ma immediata articolazione nelle voci di terzo livello.

2.1.3. Le possibilità di modifica delle voci previste dallo schema civilistico

Lo schema di cui all'art. 2424 è rigido. Le uniche eccezioni possibili consistono o nell'utilizzo della deroga generale di cui all'art. 2423, 4° comma (si veda cap. 1), nei casi più circoscritti descritti dall'art. 2423 *ter*, finalizzati tutti a garantire il postulato della chiarezza:

- possibilità di suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi (e relative sottovoci precedute da lettere minuscole, come prevede l'OIC 12), senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; ad esempio la voce «altre immobilizzazioni» materiali può essere scissa enucleando i mobili, gli automezzi, ecc.;

- possibilità di raggruppare le voci precedute da numeri arabi solo quando il loro importo è irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta o quando tale accorpamento favorisce la chiarezza del bilancio, caso nel quale la Nota Integrativa deve contenere distintamente le voci riunite;
- obbligo di adattare le voci precedute da numeri arabi quando lo esige la natura dell'attività esercitata;
- obbligo di aggiungere altre voci, sia ai numeri arabi, sia a quelli romani, sia alle lettere maiuscole, necessarie per una corretta interpretazione del bilancio, quando il loro contenuto non è compreso nello schema civilistico;
- divieto di effettuare compensi di partite (es. debito e credito verso stesso soggetto, a meno che la compensazione sia consentita giuridicamente). Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione (art. 2423 *ter*, ultimo comma).

Per favorire invece la comparabilità temporale, l'art. 2423 *ter* al 5° comma impone di «inserire a fianco di ogni voce di Stato Patrimoniale e di Conto Economico l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa». Tale regola risulta una chiara applicazione del postulato della comparabilità formale dei bilanci. Va rilevato come, per le esigenze di determinati utenti (come ad esempio gli analisti finanziari), risulterebbe utile comparare gli importi di un numero ancora maggiore di esercizi (in genere almeno cinque) per delineare ancor più compiutamente la tendenza evolutiva dei singoli valori.

Qualora l'importo della voce preceduta da numero arabo sia nullo tanto nell'esercizio cui si riferisce il bilancio quanto in quello precedente, la voce può essere omessa. Non si può fare altrettanto per le voci precedute da numeri romani o lettere maiuscole, che devono comunque essere menzionate anche con importo pari a zero.

L'OIC 12 nella sua più recente versione evita di commentare il contenuto delle singole voci dello schema civilistico di Stato Patrimoniale, rinviando alle disposizioni contenute nei singoli OIC.

2.2. Il Conto Economico

2.2.1. Gli elementi del Conto Economico

I componenti del Conto Economico sono i ricavi ed i costi dalla cui differenza scaturisce il reddito di esercizio. Nella dottrina economico-aziendale italiana di matrice zappiana si tende sempre a definire il singolo ricavo o il singolo costo come un componente «elementare» del reddito di esercizio (derivato da una variazione numeraria), nel senso che nessun elemento preso nella sua individualità può assurgere a ritenersi una variazione diretta del patrimonio netto. È solo dal loro sistema che scaturisce il

reddito di esercizio e solo quest'ultimo rappresenta la variazione del patrimonio netto (Zappa, 1951).

Il Codice Civile non definisce il concetto di ricavo/costo, al pari dei principi contabili dell'OIC. Neppure la bozza del documento OIC 34 (Ricavi) fornisce una definizione di ricavo.

Al contrario, lo IASB nel *Framework* definisce il ricavo (costo) come incremento (decremento) dei benefici economici sotto forma di afflusso (deflusso) o rivalutazione (svalutazione) di attività o di decremento (incremento) di passività tale da comportare un incremento del patrimonio netto. Emerge quindi la concezione «patrimonialista» della impostazione dello IASB, che pone cioè il fulcro del bilancio nello Stato Patrimoniale, definendo prima le attività/passività e poi, per derivazione, i ricavi/costi. La misurazione attendibile di tali incrementi di attività o decrementi di passività, rappresenta poi l'altra condizione per il loro riconoscimento in bilancio. Lo IASB precisa poi la necessaria verifica del criterio della correlazione costi-ricavi, negli stessi termini qui esaminati nel paragrafo 1.5.

Si rilevi poi anche il fatto che lo IASB considera quale ricavo la rivalutazione di un'attività, anche se non si è avuta realizzazione tramite un atto di vendita. Se questa impostazione è congrua con la valutazione al *fair value* tanto amata dallo IASB, si segnala peraltro la distanza con la nostra normativa secondo la quale «si possono indicare soltanto gli utili realizzati alla fine dell'esercizio» (art. 2423 *bis*, n. 2). L'applicazione delle regole IASB porta quindi ad un modello di risultato economico ben diverso e meno prudente di quello tipico della tradizione italiana. Nella nostra normativa il risultato di esercizio che scaturisce dal Conto Economico, anche se non del tutto realizzato in quanto influiscono comunque valori stimati e congetturati, è sicuramente più vicino alla logica di derivazione numeraria ed in questo senso la sua determinazione è più ispirata alla prudenza amministrativa.

2.2.2. Lo schema generale di classificazione, le macroclassi ed il loro contenuto

L'art. 2425 *bis* indica una struttura del Conto Economico scalare a due livelli. Il primo livello, contrassegnato da una lettera maiuscola, identifica quattro classi, per ciascuna delle quali deve essere riportato il totale. All'interno di ogni classe è presente una classificazione di voci individuate da numeri arabi. La struttura scalare consente di evidenziare dei risultati parziali. Nello schema del codice ne sono presenti due: la differenza A-B e il risultato prima delle imposte. Dopo quest'ultima voce devono essere separatamente indicate alla voce 20 le imposte sul reddito che precedono l'utile (perdita) di esercizio a chiusura del Conto Economico.

Anche per il Conto Economico valgono le possibilità e gli obblighi di modifica dello schema formale contenuti nell'art. 2423 *ter* e già descritti nel par. 2.1.3. La tabella seguente sintetizza lo schema di Conto Economico.